



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



LOTTO 6

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

INFORTUNI CATEGORIE VARIE

CIG

La presente polizza è stipulata tra

AFOL AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO
Via Tre Venezie 63
20821 Meda MB
Codice Fiscale - P. IVA 06413980969

e

Compagnia di Assicurazione



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Durata del contratto

Dalle ore 24,00 del 31.12.2022
Alle ore 24,00 del 31.12.2025

Con scadenza annuale al 31.12



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE AL **RISCHIO INFORTUNI**

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

per **CONTRAENTE**: AFOL Agenzia Formazione Orientamento Lavoro

per **ASSICURATO**: la persona fisica il cui interesse è protetto dall'assicurazione

per **ASSICURAZIONE**: il contratto di assicurazione

per **POLIZZA**: il documento che prova l'assicurazione

per **SOCIETA'**: l'impresa assicuratrice

per **PREMIO**: la somma, comprensiva di imposte, dovuta dalla Contraente alla Società

per **RISCHIO**: la probabilità che si verifichi il sinistro

per **SINISTRO**: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

per **INDENIZZO**: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

per **GARANZIA**: la copertura assicurativa prestata dalla Società



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



per **INFORTUNIO**: un evento dovuto a causa violenta e fortuita che produca lesioni corporali obiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, un'invalidità permanente od una inabilità temporanea.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



CATEGORIE ASSICURATE PER IL RISCHIO INFORTUNI

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per i rischi, le garanzie, somme assicurate e massimali specificamente indicati.

Si conviene che per l'identificazione degli Assicurati e della loro effettivo mandato/funzione/carica faranno fede gli apposti atti del Contraente.

CAT. A) AMMINISTRATORE UNICO

L'assicurazione è operante per gli infortuni che l'Assicurato subisce durante lo svolgimento dell'attività svolta per conto del Contraente, compreso il rischio in itinere.

Capitali assicurati:

Morte € 300.000,00

Invalidità permanente € 300.000,00

CAT. B) DIRIGENTI (DIRETTORE GENERALE E DIRIGENTI)

L'assicurazione è operante per gli infortuni che gli Assicurati subiscono durante lo svolgimento dell'attività svolta per conto del Contraente, compreso il rischio extraprofessionale ed in itinere.

Capitali assicurati:

Caso Morte 6 volte la retribuzione lorda con il massimo di € 518.000,00

Caso Invalidità Permanente 7 volte la retribuzione lorda con il massimo di € 605.000,00



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



CAT. C) PERSONALE CONDUCENTI E TRASPORTATI IN MISSIONE CON VEICOLI DI PROPRIETÀ DELL'ENTE, DI PROPRIETÀ DI TERZI ED IN USO PER CONTO ALL'ENTE, IN LOCAZIONE O COMODATO ALL'ENTE

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della guida e/o trasportati di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso per conto all'Ente o in locazione o comodato all'Ente.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo durante la salita e discesa dallo stesso, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

La garanzia deve intendersi prestata, in conformità agli obblighi derivanti al Contraente ai sensi di legge nonché dalle disposizioni organizzative, Delibere e Determine, per garantire il personale conducente per gli infortuni subiti durante lo svolgimento della missione o adempimenti di servizio fuori ufficio, qualora sia autorizzato l'utilizzo di mezzi di trasporto. L'assicurazione garantisce anche gli infortuni alle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

La presente polizza è rivolta alla copertura di lesioni o decesso del conducente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi (Titolo X del D.Lgs. 209/2005 e ssmmii).

Capitali per singola persona:

Morte € 150.000,00

Invalità permanente € 150.000,00

CAT. D) ALLIEVI DELLE SCUOLE DIURNE E SERALI

L'assicurazione è operante durante lo svolgimento di qualsiasi attività didattica - anche se svolta in azienda o in luoghi diversi dalla sede del corso (alternanza scuola/lavoro) - ed a titolo esemplificativo e non esaustivo elencato: iniziative sportive (escluso sport pericolosi ed estremi, a titolo esemplificativo e non limitativo: arrampicata, roccia, parapendio ecc.) e/o didattiche contemplate nel piano di offerta formativa, ricreativa e/o ginnica promossa o



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



autorizzata dai responsabili delle strutture o dai responsabili dei corsi, anche in orario extrascolastico.

La garanzia è altresì operante durante il tragitto dalla dimora o dal luogo di lavoro alla sede del corso e viceversa, effettuato sia a piedi che mediante qualsiasi utilizzo di mezzo di locomozione.

Il contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati le quali tuttavia dovranno risultare da apposito elenco tenuto dal Contraente.

La copertura opererà solo nel caso in cui l'infortunio non abbia dato luogo, per qualsiasi motivo, ad indennizzo in base all'assicurazione obbligatoria di legge presso l'INAIL e opererà per quella parte di danno non indennizzata da tale copertura.

Capitali per singola persona:

Morte € 100.000,00

Invalità permanente € 100.000,00

CAT. E) DOCENTI DELLE SCUOLE DIURNE E SERALI E AMMINISTRATIVI AREA FORMAZIONE – AREA LAVORO E STAFF-STAGISTI

L'assicurazione è operante durante lo svolgimento di qualsiasi attività didattica - anche se svolta in azienda o in luoghi diversi dalla sede del corso (alternanza scuola/lavoro) – ed a titolo esemplificativo e non esaustivo elencato: iniziative sportive (escluso sport pericolosi ed estremi, a titolo esemplificativo e non limitativo: arrampicata, roccia, parapendio ecc.) e/o didattiche contemplate nel piano di offerta formativa, ricreativa e/o ginnica promossa o autorizzata dai responsabili delle strutture o dai responsabili dei corsi, anche in orario extrascolastico.

E' altresì operante durante lo svolgimento di qualsiasi attività avente carattere amministrativo, impiegatizio svolto presso la sede di lavoro oppure sedi esterne della contraente e/o presso terzi purchè promossa o autorizzata dai responsabili delle strutture, anche in orario extra lavoro.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



La garanzia è altresì operante durante il tragitto dalla dimora o dal luogo di lavoro alla sede del corso e viceversa, effettuato sia a piedi che mediante qualsiasi utilizzo di mezzo di locomozione.

Il contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati le quali tuttavia dovranno risultare da apposito elenco tenuto dal Contraente.

Capitali per singola persona:

Morte € 100.000,00

Invalità permanente € 100.000,00

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni volutamente mendaci e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto (artt. 1892,1893 e 1894 Codice Civile).

ART. 2 – EFFICACIA DEL CONTRATTO – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Nel caso di modifiche e/o integrazioni della presente assicurazione per le quali la Società richieda integrazioni di premio, la modifica e/o integrazione avrà effetto dalla data in cui la Società avrà comunicato al broker incarico l'accettazione della modifica e/o integrazione richiesta, se il pagamento sarà effettuato dal Contraente/Assicurato entro le ore 24 del 60° giorno successivo a quello della relativa richiesta della Società. In caso di pagamento del premio successivamente al 60° giorno, l'effetto della modifica/integrazione decorrerà dalle ore 24,00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 co. 8 della Legge nr 136/2010

ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nell'offerta che fa parte integrante del presente contratto, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire alla Società, per iscritto, i dati consuntivi necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comprovata presentazione alla Contraente dell'appendice di regolazione premio emessa dalla Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società ha il diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali la Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 4 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2022 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2025 con rateazioni annuali al 31.12

Tuttavia al contraente è concessa la facoltà di rescindere il contratto annualmente tramite lettera raccomandata A.R. da inviarsi 120 giorni prima della suddetta scadenza.

Alla scadenza finale il contratto si intende automaticamente disdettato senza obbligo di comunicazione tra le parti.

E', tuttavia, facoltà della Contraente, alla naturale scadenza del 31.12.2025 richiedere alla Compagnia, il rinnovo del contratto, per ulteriore triennio dal 31.12.2025 31.12.2028.

Successivamente, la Contraente ha facoltà, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e comunque per un periodo massimo di 180 giorni chiedere proroga tecnica.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

ART. 5 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREMIO

Il premio del presente contratto è determinato sulla base dei premi unitari imponibili, indicati per ogni categoria assicurata, nell'offerta che fa parte integrante del contratto stesso.

Detti premi unitari si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della polizza.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Il premio annuo anticipato in via provvisoria è conteggiato sulla base dei seguenti dati previsionali che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. Le rate di premio anticipato successive alla prima saranno di uguale importo.

- a) per la categoria: Amministratore Unico / Direttore Generale e Dirigenti: nr persone
- b) per la categoria: Personale in missione di servizio con auto di proprietà in missione per AFOL: nr km percorsi
- c) per la categoria: Allievi delle scuole diurne e serali: nr persone
- d) per la categoria: Docenti delle scuole diurne e serali, Amministrativi area formazione, area lavoro e staff e stagisti: nr persone

ART. 6 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

ART. 7 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 8 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione viene prestata per tutto il Mondo. In ogni caso il pagamento delle indennità verrà effettuato in Italia in Euro.

ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni stipulate dalla Contraente per lo stesso rischio.

Del pari, nel caso in cui la Contraente dovesse stipulare altre polizze infortuni è esonerata dall'obbligo di comunicarlo alla Società.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



ART.10 – RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE – FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non previsto dalle condizioni pattuite dal presente testo, valgono unicamente le norme stabilite dal vigente Codice Civile.

Eventuali altre condizioni riportate a stampa debbono intendersi esplicitamente abrogate.

Per l'esecuzione del presente contratto si dichiara competente il Tribunale ove ha sede la Contraente

ART.11 – AGGRAVAMENTO DI RISCHIO - BUONA FEDE

La Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al terzo comma del presente articolo.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte della Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente.

ART.12 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio e/o delle somme assicurate la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione della Contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagato e non goduto, incluse le imposte, in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio o, relativamente all'ultimo anno assicurativo, alla scadenza del contratto.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



ART.13 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO ED OBBLIGHI RELATIVI

A deroga dell'art. 1913 del Codice Civile in caso di sinistro la Contraente deve darne avviso scritto, con la dettagliata descrizione dello stesso e delle sue cause e conseguenze, corredata di certificato medico al Broker incaricato della gestione del contratto, nel termine di 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Avvenuto l'infortunio, l'Assicurato interessato deve ricorrere alle cure di un medico e seguirne le prescrizioni, nonché informare periodicamente la Società sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia causato la morte di un Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediatamente avviso telegrafico alla Società. L'Assicurato infortunato, i loro familiari od aventi diritto devono consentire la visita di medici della Società e qualsiasi indagine che questi ritengano necessaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato lo stesso. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo nei casi in cui sono espressamente comprese nell'assicurazione

ART.14 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro che abbia dato luogo a pagamento la Società ha la facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto con effetto dalla successiva scadenza annuale del premio, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore ai 90 giorni.

ART.15 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa al diritto spettante all'Assicuratore, che abbia pagato l'indennità, di surrogarsi (V. art. 1916 C.C.) nei diritti dell'Assicurato, che potrà così esercitarli integralmente nei confronti dei terzi responsabili.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



ART.16 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle condizioni normative del presente contratto verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente.

ART.17 – INFORMAZIONI PERIODICHE

La Società si impegna a fornire, ogni 6 (sei) mesi, alla Contraente un tabulato dal quale risulti il numero dei sinistri denunciati, l'importo di definizione o, se non definito, l'importo a riserva.

ART.18 – CLAUSOLA BROKER

La presente normativa deve ritenersi operante nel caso non sia stata precedentemente sottoscritta tra la Delegataria e RP Broker srl un accordo di collaborazione; nel caso sia stato precedentemente sottoscritto tra la Delegataria e RP Broker srl un accordo di collaborazione sarà ritenuto operante il precedente accordo ed il presente dovrà ritenersi senza effetto, salvo quanto disposto al punto g) (comunicazione di decorrenza della garanzia).

Il Contraente ha affidato, a norma della L. n.792/94 e del D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo RP Broker srl.

Al Broker verrà riconosciuta una retrocessione provvigionale pari e non superiore al 10% del premio imponibile di cui al presente contratto.

Tale provvigione sarà riconosciuta al Broker anche per i premi che venissero pagati dal Contraente direttamente presso l'Agenzia.

Nel caso però che il Contraente revochi l'incarico al Broker, cesserà immediatamente ogni diritto provvigionale di quest'ultimo sui premi non ancora pagati all'atto della revoca, ad eccezione delle eventuali regolazioni posticipate di premio relative all'annualità in corso ed i frazionamenti a completamento dell'annualità assicurativa a condizione che non sia stato conferito incarico al altro Broker.

Il Broker non ha diritto a rimborsi di spese di qualsiasi genere per qualsivoglia titolo.

Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società RP Broker srl, in particolare:



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



- a) Il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore.
- b) E' fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Compagnia l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia.
- c) La Compagnia darà preventiva comunicazione al Broker affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- d) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Compagnia dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.
- In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia, prevarranno queste ultime.
- Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia stessa.
- e) La Compagnia, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali.
- f) Le polizze e le appendici emesse dalla Compagnia ed inviate al Broker, dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso.
- Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



g) Il Broker inoltre comunicherà alla Delegataria tramite telex e/o telefax la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali.

Le eventuali Coassicuratrici saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune.

h) Il Broker provvederà, per conto del Contraente, al pagamento dei premi pattuiti entro il 10 del mese successivo alla data di decorrenza della garanzia di cui al comma g) precedente nei confronti di tutti i Coassicuratori.

Pertanto il Broker dopo la comunicazione della decorrenza della garanzia di cui al comma g) precedente, sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna pertanto a versare nei tempi sopra previsti, anche qualora non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali.

Nell'eventualità che non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima.

Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate.

Il Broker, fermo l'obbligo del Contraente, si dichiara in ogni caso debitore in proprio verso la Compagnia degli importi afferenti le comunicazioni di operatività della garanzia comunicati ai sensi del precedente punto g) anche se da lui materialmente non incassati dal Contraente e si impegna a corrisponderli alla Compagnia nei modi e nei termini precedentemente indicati.

i) Il Broker provvederà ad inviare alla Compagnia regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



l) La Compagnia e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.

La Compagnia comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DELLA POLIZZA INFORTUNI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per gli infortuni che i componenti delle categorie assicurate dalla Contraente subiscono nell'esercizio delle attività dichiarate (rischi professionali), compreso il rischio in itinere e le missioni effettuate con l'impiego di normali mezzi di locomozione.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti di origine traumatica, da ingestione o assorbimento di sostanze;
- il contatto con corrosivi;
- le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi, esclusi il carbonchio, la malaria e le malattie tropicali;
- l'annegamento;
- l'assideramento o congelamento;
- la folgorazione;
- i colpi di sole o di calore;
- le ernie traumatiche e le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- gli infortuni derivanti da tumulti popolari, aggressioni e violenze, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi;



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



- gli infortuni derivanti dall'uso o guida di ciclomotori e motocicli di qualunque cilindrata; trattori e macchine agricole semoventi, veicoli a motore e natanti, a condizione che l'Assicurato sia in possesso, ove prescritto, di regolare patente di abilitazione alla guida;
- gli infortuni subiti in conseguenza di calamità naturali costituite da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, allagamenti, inondazioni e fenomeni connessi;
- gli infortuni subiti nel corso di partecipazioni a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile
- gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- l'uso e la detenzione a scopo diagnostico e terapeutico di sostanze radioattive naturali o artificiali.
- colpi di sonno

ART. 2 - ESCLUSIONI

Salvo patto speciale non sono compresi nell'assicurazione:

- a) gli infortuni derivanti da: partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; partecipazione a corsa e gare (e relativa prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura;
- b) gli infortuni derivanti da guerra e insurrezioni salvo quanto previsto all'Art. 3 delle Condizioni Generali e Particolari della polizza Infortuni, 1° capoverso (rischio guerra) o da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- c) gli infortuni che siano conseguenza diretta ed indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, e da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) gli infortuni derivanti dall'abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



- e) gli infortuni occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie salvo, in quest'ultimo caso che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- f) le conseguenze di operazioni chirurgiche e di accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio.

ART. 3 - ESTENSIONI DI GARANZIA

RISCHIO GUERRA

La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, di guerra dichiarata e non, invasione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio dei predetti eventi mentre si trova all'estero.

MORTE PRESUNTA

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termine del presente contratto di assicurazione, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari che, salvo contraria indicazione, si intendono gli aventi diritto, il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai termini degli artt. 60 e 62 C.C. Nel caso che, successivamente al pagamento, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, la Società avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta dell'intera somma liquidata, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventualmente subita e residua, anche se nel frattempo fossero trascorsi oltre due anni dall'evento subito e, quindi, senza che si possano da parte della Società invocare eventuali termini di prescrizione, che decorreranno da quel momento.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



MALATTIE CONTRATTE IN SERVIZIO E PER CAUSE DI SERVIZIO

L'assicurazione viene estesa alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e l'invalidità permanente. L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

DANNI ESTETICI

Per tutte le categorie assicurate in caso di infortunio non escluso dal presente contratto che provochi conseguenze permanenti di carattere estetico la Società rimborserà fino ad un massimo di € 6.000,00 le spese sostenute e documentate dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ AL DATORE DI LAVORO (solo per categoria d) Volontari)

Relativamente alla garanzia indennità da ricovero e convalescenza su richiesta del Datore di Lavoro del volontario assicurato si conviene quanto segue:

- a) Che i rapporti tra la Società e le persone infortunate si limiteranno all'accertamento delle conseguenze dell'infortunio, mentre la liquidazione del danno verrà effettuata unicamente nei confronti del Datore di Lavoro.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



b) Che le indennità liquidate a termini di polizza, relative al caso di indennità da ricovero e convalescenza verranno versate unicamente al Datore di Lavoro
Per l'operatività della presente condizione si dovrà ottenere il consenso scritto delle persone indicate come assicurati.

INFORTUNI AERONAUTICI

L'assicurazione è estesa agli infortuni che gli Assicurati subiscano durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggeri su velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico aereo regolare, non regolare e di trasporto a domanda, nonché da autorità civili e militari in occasione di traffico civile, da ditte e privati per attività turistica o di trasferimento e da società di lavoro aereo, esclusivamente durante trasporto pubblico passeggeri. In tale estensione non sono compresi i viaggi aerei effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Società/Aziende di Lavoro Aereo, in occasione di voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri o da Aeroclubs. Il rischio volo inizia nel momento in cui gli Assicurati salgono a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando scendono dagli stessi; la salita e la discesa, mediante scale od altre attrezzature speciali aeroportuali, fanno parte del rischio del volo. Resta convenuto che la somma delle garanzie previste da questa estensione, non potrà superare per ciascuna persona assicurata i capitali di € 1.032.000,00 per il caso di morte, € 2.064.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e € 251,00 giornaliera per il caso di inabilità temporanea assoluta, e per aeromobile i capitali di € 5.000.000,00 per il caso morte, € 5.000.000,00 per il caso di invalidità permanente totale e di € 5.000,00 giornaliera per il caso di inabilità temporanea assoluta. In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio volo con estensioni contemplate da polizze infortuni cumulative stipulate dallo stesso Contraente. Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopra indicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Sono equiparati agli “Infortuni Aeronautici” anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed attentati.

RIMBORSO SPESE A SEGUITO DI INFORTUNIO (per le categorie ove è previsto)

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato, le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti e sostenute :

- A) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette degenza, onorari medici, chirurgo, aiuto chirurgo, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali) ;
- B) per intervento chirurgico anche ambulatoriale ;
- C) per visite mediche specialistiche ed acquisto di medicinali ;
- D) per applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione, artroscopia diagnostica ed operativa ;
- E) per analisi ed accertamenti :
 - diagnostici strumentali anche specialistici quali, ad esempio : tac (tomografia assiale computerizzata), ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare ;
 - diagnostici di laboratorio : per esami clinici, immunologici, microscopici ;
 - diagnostici radiologici : radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie ;
- F) per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio : laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia ;
- G) per presidi ortopedici, limitatamente a : corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari ;
- H) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all’infortunio denunciato ;
- I) per cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all’infortunio denunciato ;



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



- J) per trasporto dell'assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o posto di pronto soccorso ;
- K) per protesi dentarie

Il rimborso viene effettuato dalla Società a guarigione clinica ultimata su presentazione, in originale, dei documenti giustificativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell'ospedale o clinica, ecc.)

A richiesta dell'assicurato la Società restituisce i predetti originali, previa apposizione della data di liquidazione.

La domanda per il rimborso delle spese, corredata dai documenti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) deve essere presentata alla Società, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui è terminata la cura medica.

Qualora l'assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.

Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano Cambi.

DIARIA DA RICOVERO E CONVALESCENZA (per le categorie ove è previsto)

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato il ricovero, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. La presente garanzia è estesa ai ricoveri dovuti a malattie ad insorgenza acuta che non siano



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



manifestazione, seppur improvvisa, di una precedente patologia, contratte in servizio e per causa di servizio.

Ad estensione di quanto sopra stabilito, qualora a seguito di ricovero ospedaliero sia prescritta – con certificato medico attestante lo stato di convalescenza – una convalescenza la stessa è prestata per un numero di giorno non superiore a quelli del ricovero.

L'indennizzo massimo per sinistro non potrà comunque superare 60 giorni.

SPESE DI TRASPORTO A CARATTERE SANITARIO

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza per i costi eventualmente sostenuti per il trasporto dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato.

RIENTRO SANITARIO

La garanzia è estesa al rimborso, fino al limite di € 5.000,00, delle spese sostenute dall'Assicurato per il rientro, anche se anticipato o posticipato, in caso di infortunio che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, e che rendano necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in ospedale attrezzato in Italia.

RIMPATRIO SALMA (VALIDO SIA IN ITALIA CHE DALL'ESTERO)

La garanzia è estesa al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpiscano nel corso di una missione, gita o viaggio disposto dal Contraente direttamente od indirettamente, fino al luogo di sepoltura e ciò fino alla concorrenza di € 6.000.00.

CLAUSOLA DIRIGENTI



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Relativamente alla categoria dei Dirigenti, si conviene quanto segue:

o l'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che producano la morte o riducano l'attitudine al lavoro;

o per i casi di invalidità permanente, conseguenti ad infortunio o malattia professionale, di grado non inferiore al 50%, verrà corrisposto un indennizzo del 100%. Contestualmente al pagamento dell'indennità, la polizza cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato al quale è stata erogata la prestazione, nonostante lo stesso sia in grado di proseguire il rapporto di lavoro;

o qualora, in conseguenza di una malattia professionale o di infortunio, l'attitudine al lavoro dell'assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di impiego con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso dell'invalidità permanente, verrà liquidata al 100%;

ART. 4 - LIMITI DI ETÀ

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore agli ottanta anni. Tuttavia per persone che raggiungano tale età nel corso del contratto di assicurazione, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla successiva scadenza annuale del premio e cessa al compimento di detto termine, senza che possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta, premi che in tal caso verranno restituiti a richiesta della Contraente.

ART. 5 - ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ DEGLI ASSICURATI

La Contraente è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei libri di amministrazione della Contraente. E' pure esonerato dall'obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate.



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



ART. 6 - CRITERI DI INDENNIZZO

La Società corrisponderà l'indennità per le sole conseguenze dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti, pertanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei preesistenti casi di mutilazioni o difetti, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette dell'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra e sana, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

ART. 7 - MORTE

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte di un Assicurato e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.

Per beneficiari si intendono, salvo contraria indicazione, gli aventi diritto.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata in ottemperanza al C.C.N.L. applicabile all'Assicurato, la somma per il caso di morte sarà corrisposta alle persone cui spetta obbligatoriamente in forza del citato C.C.N.L. e solo in mancanza di tali persone si applicherà quanto disposto dai primi due commi del presente articolo. La dichiarazione da parte delle competenti Autorità che l'Assicurato è disperso ed il caso di sentenza di morte presunta vengono parificati al caso di morte ai sensi dell'Art. 60, comma 3 del C.C.

ART. 8 - INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo un'indennità calcolata sulla somma assicurata per l'invalidità permanente, secondo la tabella annessa al T.U. sull'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali approvata con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge, salvo che per i "Medici Specialisti



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Ambulatoriali” per i quali è prevista in polizza un’apposita tabella di invalidità permanente specifica.

Per gli Assicurati mancini, si conviene che le percentuali di invalidità permanente previste dalla citata tabella per l'arto superiore destro, varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione delle funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino ai limite massimo del 100%. L'indennità per la perdita funzionale ed anatomica di una falange del pollice é stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specifica, l'indennità è stabilita tenendo conto della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorati, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Nel caso di ernia determinata da infortunio (ernia traumatica) l'indennità è determinata come segue:

- a) se l'ernia è operabile ed il contratto prevede il caso di inabilità temporanea, la Società corrisponderà la somma giornaliera assicurata per l'inabilità temporanea, fino ad un massimo di trenta giorni;
- b) se l'ernia non risulta operabile, la Società corrisponderà l'indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

Questi massimi risarcimenti valgono anche se l'ernia è bilaterale.

Qualora insorga contestazione circa l'operabilità o meno dell'ernia, la decisione sarà rimessa al Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 12. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di riferimento indicata, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 60% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

ART. 9 - INABILITA' TEMPORANEA

Si considera inabilità temporanea l'incapacità dell'Assicurato ad attendere, per un periodo di tempo limitato, alle sue occupazioni. Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea, la Società con riferimento alla natura e conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, per le categorie per le quali è prevista, con le modalità descritte nell'elenco della "Categorie Assicurate".

L'indennità cessa all'atto dell'avvenuta guarigione risultante dal certificato medico. Se l'Assicurato non trasmette tale certificato viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato.

ART.10 - CUMULO DI INDENNITA'

L'indennità per inabilità temporanea è cumulabile con quella per morte o per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio, ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, la Società corrisponderà agli aventi diritto la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiederanno il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli aventi diritto l'importo liquidato od offerto.

ART.11 - CONTROVERSIE E COLLEGIO ARBITRALE

In caso di disaccordo sulla causa o sulla natura delle lesioni o sulla valutazione delle conseguenze attribuibili all'infortunio, la vertenza viene deferita ad un Collegio Arbitrale che



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



risiede presso gli uffici della Contraente. Il Collegio Arbitrale è composto di tre medici, di cui due nominati dalle parti, una per ciascuna, ed il terzo d'accordo fra i due primi, o, in difetto, dal Presidente dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Arbitrale. Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni del contratto di assicurazione, decidono a maggioranza inappellabilmente come amichevoli compositori senza alcuna formalità giudiziaria; le loro decisioni impegnano le Parti anche se l'arbitro dissenziente non le ha sottoscritte. Ciascuna delle Parti sopporta le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo.

ART.12 - ANTICIPO INDENNIZZO

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 10% l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo sull'indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 30 giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile. Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi. L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

ART. 13 - CALCOLO DEL PREMIO

Quale parametro per il calcolo del premio vengono adottati i seguenti parametri:

PERTANTO IL PREMIO ANTICIPATO ANNUO SARA' IL SEGUENTE

Categoria	Preventivo	Premio imponibile singolo Euro	Premio imponibile annuo Euro
Cat. A) Amministratore unico	Nr persone 1		



Azienda Speciale
sottoposta a direzione e
coordinamento della
Provincia di Monza e della
Brianza

Direzione Generale
Via Tre Venezie 63 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362.341125
segreteria@afolmb.it
afolmonzabrianza@pec.it
www.afolmonzabrianza.it



Cat. B) Dirigenti (Direttore Generale e Dirigenti)	Retribuzioni lorde erogate € 200.000,00		
Cat. C) Personale in missione di servizio alla guida dei mezzi di proprietà dell'Ente e non	Nr km 25.000		
Cat. D) Allievi delle scuole diurne e serali	Nr persone 2.000		
Cat. E) Docenti delle scuole diurne e serali Amministrativi area formazione, area lavoro e staff e stagisti	Nr persone 150		
totale Premio imponibile annuo			
Imposte 2,50%			
Totale Premio lordo annuo			

L'ASSICURATO

LA SOCIETÀ

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

4A-B3-8D-B1-AC-42-19-EE-2E-59-C8-65-3A-B9-1F-8E-56-F4-56-10

CAdES 1 di 1 del 17/10/2022 12:57:37

Soggetto: RIVA BARBARA

S.N. Certificato: 1830 EB

Validità certificato dal 29/06/2022 15:43:21 al 29/06/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
